MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI E DI TRASPORTI

Art. 5

Interporti

E' abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed e' soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con procedure uniformi a quelle adottate per gli interporti di cui all'articolo 9 della medesima legge. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, i tempi e le modalita' per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi. La domanda dovra' essere corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura, nonche' dallo studio di impatto ambientale. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, tra l'altro, all'atto della domanda:

a) rispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, una spesa per investimenti complessiva per la quale il concorso dello Stato non superi il 60% dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo ed in particolare quelle contenute ai commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 5 ed alla lettera f), comma 3, dell'articolo 5. Ai fini

della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, possono essere applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Versione in vigore dal 1 giugno 1994, non più in vigore dal 1 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti
Estremi	Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-parcheggi-e-di-trasporti-326-1994/art-5-i-n-t-e-r-p-o-r-t-i/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it